



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 24/01/2013

PREFETTURA DI FOGGIA

Approvazione variante urbanistica mappa 28 part. 48. 49 e 50.

L'anno duemiladodici, il giorno 16 del mese di novembre la sottoscritta Dott.ssa Mirella Abate, in qualità di Commissario ad acta per l'esecuzione delle sentenze indicate in oggetto,

### PREMESSO

- che con propria delibera del 28 aprile 2012 ha provveduto, in esecuzione della ordinanza del T.A.R. Puglia n. 812/2009 ed Ordinanza n. 171/2012, ad adottare la variante urbanistica al vigente PRG del Comune di Foggia finalizzata alla ritipizzazione delle particelle n. 48, 49 e 50 del foglio di mappa 28 di proprietà del sig. Angelo Villani;
- che la predetta delibera è stata inviata alla Regione Puglia per i provvedimenti di competenza;
- che la Regione Puglia, nel termine di cui all'art. 11, comma 8, della L.R. n. 20/2001, non ha adottato determinazioni di sorta, così determinando la formazione del silenzio assenso sulla variante, ai sensi della medesima disposizione;
- che, pertanto, il sig. Angelo Villani, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Guido Rodio, ha nuovamente adito il TAR Puglia eccependo la "... violazione degli artt. 11 e 12 L.R. 20/2001 in relazione all'art. 16 L.R. 16/80, l'eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, l'elusione del giudicato e l'ingiustizia manifesta in quanto, non essendosi la regione pronunciata nel termine di 150 giorni previsto dal comma 8 dell'art. 11 L.R. 20/2001, si era formato il silenzio-assenso previsto dalla norma, di tal che il Commissario avrebbe dovuto provvedere all'approvazione definitiva della variante";
- il predetto TAR Puglia -Sezione Seconda - con sentenza n. 1793/2012, depositata in segreteria il 23 ottobre 2012, ha affermato che "il ricorso deve essere accolto in quanto fondato..." poichè "il Commissario, dopo avere redatto la variante, ha inviato gli atti alla Regione in data 20.7.2011, ma solo in data 10.2.2012 è stata richiesta dalla Regione l'integrazione documentale asseritamente necessaria..." ed ancora che "la censura è fondata, avendo l'amministrazione regionale richiesto l'integrazione documentale quando era ormai decorso il termine per la formazione dell'assenso tacito... conseguentemente il Commissario deve portare a termine il procedimento compiendo tutte le attività necessarie per la definitiva approvazione della variante;
- il citato TAR, con la predetta Sentenza n. 1793/2012, per quanto sopra esposto "...definitivamente pronunciando sul ricorso..., lo accoglie e per l'effetto ordina al Commissario ad acta di procedere ad ogni adempimento necessario alla conclusione del procedimento di approvazione della variante urbanistica avente ad oggetto i suoli del ricorrente, identificati al Catasto al fg 28, particelle 48-49-50 del Comune di Foggia, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza".
- che, secondo quanto espressamente e specificamente statuito dalla menzionata sentenza n. 1793/2012, si deve procedere alla approvazione definitiva della variante in questione in applicazione del

comma 12 dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001 ed ai conseguenti adempimenti;

Tutto ciò premesso, il Commissario ac acta, in esecuzione della citata sentenza del T.A.R. Puglia, n. 1793/2012,

DELIBERA

1) di approvare in via definitiva la variante urbanistica adottata con la determina commissariale del 28.4.2012;

2) di ordinare ai competenti Uffici del Comune di Foggia, di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Puglia per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del comma 13 dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001;

3) di ordinare ai competenti Uffici del Comune di Foggia, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001, mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.

Il Commissario ad Acta

Dott.ssa Mirella Abate

---

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

---

Appalti